

EDITORIALE

FILIPPO GIUNCHEDI

**L'insostenibile conciliabilità
tra "smart" process e due process of law
(riflessioni minime sul d.d.l.
per la riforma del processo penale)**

L'Autore ritiene non realizzabile l'equilibrio tra esigenze di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, da un lato, e garanzie difensive, dall'altro, obiettivo del disegno di legge sul processo penale.

The unsustainable reconciliation between "smart" process and two process of law (minimal reflections on the d.d.l. for the reform of the criminal trial)

The author considers that the balance between the simplification, speed and rationalization of the criminal process, on the one hand, and defensive guarantees, on the other, is the aim of the draft law on the criminal process, which is not feasible.

SOMMARIO: 1. Equilibri utopistici. - 2. Legalità (volutamente?) perduta. - 3. Tentativi di falsificazione. - 4. Congiura contro il giusto processo.

1. *Equilibri utopistici.* Riforma degli istituti delle notificazioni, delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, dei procedimenti speciali, del giudizio, del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e dell'appello. Questi, unitamente ad altri, gli istituti sui quali intervenire nell'ambito della riforma sulla giustizia penale contenuta nel «Disegno di legge recante deleghe al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello», più comunemente noto come d.d.l. Bonafede¹.

Nostra intenzione è quella di individuare i criteri direttivi del disegno di legge, saggiandone la coerenza ed i riflessi sullo stato della giustizia penale².

In breve l'efficienza del processo penale e la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti territoriali costituiscono l'oggetto della riforma. L'ambizioso compito che viene demandato al Governo è quello di apportare modifiche al sistema penale e revisionare quello sanzionatorio per «finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale». Obiettivo di non semplice realizzazione che diviene da "libro dei sogni"

¹ Un primo commento è stato effettuato da LA ROCCA, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo che ora scorre senza contrappesi*, in questa *Rivista (web)*, 2020, 1.

² Sulla tecnica legislativa dell'utilizzo della delega v. i contributi di CERVATI, *Legge di delegazione e legge delegata*, in *Enc. dir.*, XXIII, Milano, 1973, 939 ss; e, con specifico riferimento al diritto processuale penale, CHIAVARIO, *Norma (dir. proc. pen.)*, *ivi*, cit., XXVIII, 1978, 449 s.

se rapportato al limite posto dal delegante, ovvero non cedere sul fronte «del rispetto delle garanzie difensive» (così l'art. 1, co. 1, d.d.l.). Per dirla diversamente si demanda al legislatore di assicurare un processo “*smart*”, ma al contempo garante del diritto di difesa.

E già sotto questo profilo le problematiche risultano numerose e consistenti, soprattutto se si volge lo sguardo ai percorsi giurisprudenziali degli ultimi anni, ove il *tandem* efficienza e garanzie della difesa ha imboccato sentieri impervi che hanno raccolto condivisibili critiche³.

Pacifico che le forme con cui si realizza attualmente la giurisdizione penale impongono una riforma, ma occorre che l'architettura risulti conforme al progetto originario in quanto semplici modifiche non consentono di derogare all'impostazione contenuta nella legge-delega n. 81 del 1987 che ha trovato suggello, rafforzandone i principi, nel giusto processo.

Risulta inevitabile, quindi, che l'emblematica immagine del codice del 1930, raffigurato come il vestito di Arlecchino⁴, possa essere tranquillamente esportata al modello attuale, snaturato dalla legislazione emergenziale⁵ e da eterogenee interpretazioni giurisprudenziali piegate a direttive di politica criminale. Oramai i principi sono “evaporati” sotto la scure di un'efficienza del sistema giustizia che pare riconoscersi nella spasmodica ricerca di un processo che pur di far presto è disposto a cedere sul piano della qualità della decisione⁶, sempre più spesso rispondente ad uno stereotipo che deve rientrare in *format* prestabiliti. D'altronde si è giunti al punto di valutare l'ammissibilità dei ricorsi in base al numero dei motivi⁷, alla loro redazione secondo un *editing*

³ Uno dei saggi più recenti (MAZZA, *Il sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale*, in *questa Rivista*, 2019, 401 ss.), a margine della sentenza costituzionale n. 132 del 2019, relativo al principio di immediatezza, sottolinea la costante tensione tra questi due valori, aventi rilevanza diversa, ed il tradimento del diritto di difesa da parte della Consulta stessa che in altre pronunce aveva sancito la primazia delle garanzie (esemplarmente Corte cost., n. 317 del 2009).

⁴ Efficace immagine tracciata da LOZZI, *Il vestito di Arlecchino indossato dal codice del 1930, nonostante il brevissimo tempo trascorso dalla sua entrata in vigore, pare ormai stare a pennello anche al codice del 1989? Ciò può far ritenere ormai impraticabile la scelta di un'organica codificazione? È prevedibile un recupero degli originali contenuti garantisti del rito accusatorio?*, in *Crit. dir.*, 1994, 2, 21 ss.

⁵ Critiche già in GIUNCHEDI, *Editoriale*, in *Osservatorio del processo penale*, 2008, 2, IV ss.

⁶ Non traggano in inganno, ad esempio, le “tappe” motivazionali imposte dal legislatore al giudice che deve *reddere rationem* secondo schemi predeterminati, imposti dalla nuova ed articolata versione della lett. e dell'art. 546, co. 1, c.p.p.

⁷ Ci si riferisce a Cass., Sez. VI, 10 febbraio 2017, n. 10539, in *Mass. Uff.*, n. 269379, per la quale «è inammissibile, perché generico, il ricorso per cassazione articolato in un numero abnorme di motivi (nella specie settantanove) concernenti gli stessi capi d'imputazione e i medesimi punti e questioni della decisione, in quanto tale eccessiva prolissità e verbosità rende confusa l'esposizione delle doglianze e difficoltosa l'individuazione delle questioni sottoposte al vaglio dell'organo della impugnazione».

predeterminato⁸ o, peggio ancora, compilando formulari⁹ che non consentono di sviluppare critiche articolate, laddove necessarie.

E se queste asperità costituiscono lo stato dell'arte, figuriamoci quale possa essere il risultato a fronte delle direttive in discorso.

Eppure la Corte costituzionale sottolineava come «un processo non “giusto”, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non [sia] conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata»¹⁰; decisione *vintage* se si pensa che la scorsa primavera gli stessi giudici costituzionali hanno, invece, consigliato di ammainare la bandiera dei valori posti a garanzia di un processo legale qualora in gioco vi sia l'«esigenza, costituzionalmente rilevante, di salvaguardare l'efficienza dell'amministrazione della giustizia penale, in presenza di meccanismi “compensativi” funzionali all'altrettanto essenziale obiettivo della correttezza della decisione»¹¹.

Oggi, però, il d.d.l. Bonafede sembrerebbe esporre il vessillo di semplificazione, speditezza e razionalizzazione, *id est* efficienza, senza, però, ridurre le garanzie difensive. Utopia pura!

2. Legalità (volutamente?) perduta

Proprio muovendo dagli itinerari argomentativi della appena citata decisione può osservarsi come, oggi, il giudice delle leggi sia teso nel (cercare) di celare, dietro la cortina dell'effettività dei diritti fondamentali, il caro prezzo che deve pagare l'accusato per le difficoltà e le inefficienze dell'apparato statale. In riferimento alle coordinate poste a base del recente d.d.l., benché le garanzie difensive appaiano non sacrificabili sull'altare dell'efficienza, la lezione della Corte costituzionale sembra disegnare trame che preannunciano gli scenari futuri del processo penale, con buona pace per il principio di legalità processuale, spesso relegato a vuoto simulacro, se non addirittura orpello fine a sé stesso capace di generare frizioni nelle interconnessioni con il diritto penale¹², il cui rapporto risulta costantemente proteso verso un bilanciamento tra verità, valori e interessi confliggenti, ove l'equilibrio deve essere privilegiato alla

⁸ È l'ipotesi del *Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale*, sottoscritto il 17 dicembre 2015.

⁹ Previsto per il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

¹⁰ Corte cost., n. 317 del 2009.

¹¹ In questi termini la già richiamata Corte cost., n. 132 del 2019. Al proposito v. le critiche di MAZZA, *Il sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale*, cit., 402, e NEGRI, *La Corte costituzionale mira a squilibrare il “giusto processo” sulla giostra dei bilanciamenti*, in *questa Rivista*, 2019, 409.

¹² Su quest'aspetto v. le considerazioni di SGUBBI, *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, Bologna, 2019, *passim*.

certezza¹³. Insomma il rapporto simbiotico tra i due sottosistemi è innegabile e trova il suo referente nel principio del *nulla poena sine (prae) iudicio (poenali)*¹⁴ antesignano del *due process of law*. Ma fuori da queste ipotesi, del processo legale, quello contenuto nell'affermazione di principio di cui all'art. 111, co. 1, Cost. («La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»)¹⁵ - *alter ego* della «legalità sostanziale» di cui all'art. 25, co. 2, Cost. -, è rimasto molto poco, considerato che il formante giurisprudenziale è andato progressivamente a dissolvere l'idea del codice di rito «quale garanzia di legge [in quanto] una nuova dicotomia contrappone formalismo legale e pragmatismo, quest'ultimo alimentato dal fascino irresistibile di quell'idea del processo teleologicamente orientato e legittimato dal raggiungimento del fine»¹⁶.

Gli esempi con cui la magistratura ha annichilito la procedura penale quale garanzia per l'ortodosso accertamento della responsabilità penale e per l'irrogazione della sanzione sono numerosissimi, a testimonianza di come si sia propagato questo fenomeno di «disintegrazione» delle garanzie processuali, il quale, silenziosamente, ha snaturato istituti fondamentali del nostro processo. Si pensi alla «sterilizzazione» delle invalidità, operanti solo se arrecanti un pregiudizio effettivo¹⁷ e non, invece, quando risultano serventi a scopi eterogenei¹⁸, oppure alla proiezione verso il risultato finale, omettendo di sanzionare indebite interpretazioni degli istituti processuali in nome della (ritenuta) efficienza del sistema e della ottimizzazione delle risorse, tanto da affermare che *utile per*

¹³ VOGLIOTTI, *Tra fatto e diritto*, Torino, 2007, 28.

¹⁴ FERRUA, *Il 'giusto processo'*, Bologna, 2012, 21, il quale rimarca come non sia concepibile l'applicazione della pena al di fuori del processo penale. Già prima MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, a cura di Conso, Pisapia, I, Torino, 1967, 85.

¹⁵ NEGRI, *Splendori e miserie della legalità processuale. Genealogie culturali, ethos delle fonti, dialettica tra le Corti*, in *questa Rivista*, 2017, 435 e 451 ss.

¹⁶ MAZZA, *Tradimenti di un codice*, cit., 984.

¹⁷ Su quest'aspetto v. il recente studio di APRATI, *Effettivo pregiudizio e nullità*, Milano, 2018.

¹⁸ Cass., Sez. un., 10 gennaio 2012, Rossi ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 251496, secondo cui «l'abuso del processo consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorché un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce all'imputato, il quale non può in tale caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso nel caso di specie qualsiasi violazione del diritto alla difesa, ravvisando un concreto pregiudizio dell'interesse obiettivo dell'ordinamento, e di ciascuna delle parti, alla celebrazione di un giudizio equo in tempi ragionevoli, atteso che lo svolgimento e la definizione del processo di primo grado erano stati ostacolati da un numero esagerato di iniziative difensive - attraverso il reiterato avvicendamento di difensori in chiusura del dibattimento, la proposizione di eccezioni di nullità manifestamente infondate e di istanze di ricsuzione inammissibili - con il solo obiettivo di ottenere una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali)».

*inutile non vitatur*¹⁹. E che dire del c.d. *test* di resistenza relativamente all'inutilizzabilità nel giudizio di legittimità, tanto da aver fatto parlare – a ragione – di *horror regressionis*²⁰?

D'altronde, ancora con riferimento all'emblematica sentenza costituzionale sull'immediatezza²¹, la virata verso la primazia dell'efficienza – nel caso specifico rappresentata dalla ragionevole durata del processo – sembra annichilire pagine di giurisprudenza della Consulta nelle quali il profilo cronologico del processo degrada sempre al cospetto delle garanzie poste in capo all'accusato²². Il rischio, preconizzato nei recenti interventi giurisprudenziali, riscontrabili in trasparenza anche nel d.d.l. Bonafede, è quello che si stiano perdendo i risultati di un travagliato, ma fruttuoso, cammino di oltre trent'anni ove si è raggiunta la consapevolezza «della necessità di imprimere alla regolamentazione processuale penale la finalità di proteggere e garantire i diritti della persona, di modo che l'imputato non [sia] più lasciato in balia dell'autorità statale, né il processo ridotto a strumento per l'attuazione di obiettivi politici contingenti»²³.

Ed invece le direttive che ritroviamo nell'attuale disegno di legge sembrano abdicare ad un modello che non sulla carta, ma *in action* (ovvero ciò che realmente conta) risulta poco propenso a valorizzare le garanzie, ponendosi lo scopo di un'efficienza tesa a reciderle in quanto costituenti mera perdita di tempo²⁴.

3. *Tentativi di falsificazione*. I punti nevralgici della riforma sono molteplici. In apertura abbiamo sottolineato quelli che costituiscono i *topoi* della riforma, posti come veri e propri assiomi, i quali, però, dimenticano la storia del processo penale che racconta della fallibilità dell'equazione efficienza = garanzie. Ma procediamo con ordine, prendendo in esame solo alcuni dei criteri direttivi in un'ottica falsificazionista al fine di cercare di confutare (vedremo inutilmente) le conclusioni alle quali siamo pervenuti.

¹⁹ Cass., Sez. I, 14 settembre 2017, Schiavone, non massimata.

²⁰ Così MAZZA, *Tradimenti di un codice*, cit., 986, per il quale «quando la sentenza si fonda su una prova inutilizzabile, la stessa è invalida e va sostituita da una nuova pronuncia (di merito) che, esclusa la prova inutilizzabile dall'orizzonte decisorio, rivaluti il restante compendio probatorio».

²¹ La più volte citata Corte cost., n. 132 del 2019.

²² Significativamente Corte cost., n. 148 del 2015; Id., n. 317 del 2009.

²³ A. GAITO, LA ROCCA, *Vent'anni di "giusto processo" e trent'anni di "Codice Vassalli": quel (poco) che rimane...*, in *questa Rivista*, 2019, 643.

²⁴ A. GAITO, LA ROCCA, *Vent'anni di "giusto processo" e trent'anni di "Codice Vassalli": quel (poco) che rimane...*, cit., 651, e già prima, FERRAJOLI, *La giustizia penale nella crisi del sistema politico*, in *Governo dei giudici. La magistratura tra diritto e politica*, a cura di Bruti Liberati, Ceretti, Giansanti, Milano, 1996, 80.

Semplificazione in riferimento al complesso e variegato sistema delle notificazioni e comunicazioni onde snellire un'attività estremamente impegnativa per l'apparato giustizia, ma che deve offrire effettività della conoscenza, considerato che lo Stato italiano più volte è stato condannato dalla Corte europea²⁵, tanto da coniare con urgenza un'apposita disciplina con il d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. in l. 22 aprile 2005, n. 60. incidente sugli artt. 157, 161 e 175 c.p.p. Nella delega si tende ad enfatizzare e a responsabilizzare il ruolo del difensore con il rischio di omissioni di comunicazioni all'accusato, non addebitabili a difensore e assistito.

Quanto alle indagini preliminari e al controllo sull'esercizio dell'azione penale, il profilo sul quale è opportuno soffermarsi è rappresentato dalla regola di giudizio che dovrebbe orientare il pubblico ministero, prima, ed il giudice per l'udienza preliminare, poi, circa la scelta da effettuare all'esito delle indagini e nell'eventuale avallo giurisdizionale. Non più la sostenibilità dell'accusa in giudizio ai sensi degli artt. 125 disp. att. c.p.p. e 425, co. 3, c.p.p., ma una più penetrante e stringente «ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria in giudizio» (art. 3, co. 1, lett. *a* e *i*, d.d.l.). Si tratta di questione vecchia che viene riproposta: dar luogo ad un filtro a “maglie più strette”, anche sulla scorta della deriva in cui è scivolata la giurisprudenza, soprattutto in riferimento all'udienza preliminare, gioverebbe alla qualità della giurisdizione non confluendo in giudizio *notitiae criminis* destinate ad abortire al cospetto del più rigoroso vaglio soggetto alla *regula iuris* della prova di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio²⁶.

Sebbene la direttiva risulti accattivante, occorrerà un consistente mutamento culturale²⁷ volto a spingere il p.m. durante le indagini, il g.i.p. chiamato a sindacare la richiesta di inazione in sede di richiesta di archiviazione ed il g.u.p. in

²⁵ Corte EDU, 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia; Id., 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia.

²⁶ Fotografa la situazione attuale Cass., Sez. V, 26 ottobre 2016, n. 565, in *Mass. Uff.*, n. 269014, per la quale «ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il G.u.p. deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l'inutilità del dibattimento, senza poter formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il G.u.p., sulla base di una valutazione nel merito dei risultati probatori aveva prosciolto l'imputato, ritenendo che la sua condotta difettesse “degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa ipotizzata”)».

²⁷ Auspicato da DINACCI, *Regole di giudizio (dir. proc. pen.)*, in *Digesto pen.*, VIII, *Aggiornamento*, Torino, 2014, 656 ss. e, limitatamente, alla sola udienza preliminare, CASSIBBA, *Udienza preliminare e controlli sull'enunciato d'accusa a trent'anni dal codice di procedura penale*, in *questa Rivista*, 2019, spec. 847 s.

udienza preliminare ad utilizzare “arnesi” già presenti nell’attuale modello²⁸, ma oramai riposti in soffitta sulla scorta di un consolidato *drafting* giurisprudenziale²⁹ tendente – se si escludono alcune eccezioni³⁰ – a comprimere iniziative istruttorie del giudice in ordine ad un controllo che viene ritenuto affare esclusivo del giudice del dibattimento.

Vi è poi un altro criterio direttivo, costituito dall’obbligo per il p.m. che non abbia entro i termini previsti notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, di dare «avviso del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria del pubblico ministero e della facoltà della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore o della persona offesa dal reato di prenderne visione ed estrarne copia» (art. 3, co. 1, lett. e, d.d.l.). Qualora il p.m. non abbia osservato le prescrizioni anzidette, sarà chiamato a rispondere disciplinarmente qualora «il fatto [sia] dovuto a negligenza inescusabile» (art. 3, co. 1, lett. f, d.d.l.). A parte la difficoltosa comprensione della natura dell’avviso di deposito degli atti d’indagine che sembrerebbe escludere in capo ad accusato e difensore di esercitare le facoltà previste dall’art. 415-*bis*, co. 3, c.p.p.³¹, lascia perplessi che la violazione a quanto previsto dalla lett. e, sia esplicitamente indicata in un illecito disciplinare per il p.m., peraltro configurabile solo qualora questi non riesca ad offrire una plausibile giustificazione all’omissione.

Considerando che l’evoluzione giurisprudenziale tende a mostrare cedevolezza, relegando l’omissione dell’avviso di conclusione delle indagini a nullità

²⁸ È il caso dei poteri spettanti al giudice ai sensi degli artt. 409, co. 4, 421-*bis* e 422 c.p.p., senza dimenticare il principio di completezza delle indagini preliminari limpidamente illustrato negli itinerari argomentativi di Corte cost., n. 88 del 1991.

²⁹ Esemplamente Cass., Sez. VI, 21 ottobre 2015, P.C. in proc. Galimberti, in *questa Rivista (web)*, 2016, 2, con nota di MUSCELLA, *Udienza preliminare, regola di giudizio e giudice naturale*; decisione che sottolinea come «qualora il G.u.p., in sede di udienza preliminare nel valutare la prova esorbiti dai limiti propri dell’udienza preliminare (vale a dire la superfluità o meno del dibattimento), sottrae tale valutazione al giudice naturale (il giudice del dibattimento), che è il solo deputato ad operare valutazioni decisive nell’ambito di una dialettica dibattimentale formatasi attraverso il pieno contraddittorio e nel rispetto di una evoluzione del processo che tenga conto dell’esigenza di una formazione progressiva della prova».

³⁰ Cass., Sez. V, 14 settembre 2016, n. 2516, in *Mass. Uff.*, n. 269009, secondo cui «il giudice dell’udienza preliminare è chiamato ad una rigorosa valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell’accusa, ovvero a verificare se gli elementi a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio siano idonei a dimostrare la sussistenza di una minima probabilità che, all’esito del dibattimento, possa essere affermata la colpevolezza dell’imputato e, a tal fine, può avvalersi dei poteri di integrazione delle indagini, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non può essere oggetto di ricorso sotto il profilo della “eccessiva ampiezza”, posto che l’unico limite processuale all’utilizzazione di tale potere è rappresentato dall’essere lo stesso finalizzato alle valutazioni suddette».

³¹ In termini analoghi LA ROCCA, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo che ora scorre senza contrappesi*, cit., 8.

relativa piuttosto che a regime intermedio³², non è peregrino ipotizzare che la previsione secondo cui la violazione dell'avviso di deposito di cui all'art. 415-*bis* e di quello conseguente degli atti di indagine integri illecito disciplinare, tenderà a vanificare legittime istanze di nullità dell'esercizio dell'azione penale per non aver consentito di esplicitare le facoltà difensive. Ben poco conterà per l'imputato che si configuri un illecito disciplinare, peraltro difficilmente concretizzabile, senza che ciò comporti una reintegrazione nel diritto violato.

Anche i procedimenti semplificati³³ sono oggetto di robusta rivisitazione da parte della delega. Il fine perseguito emerge *ictu oculi* nella dilatazione dei presupposti applicativi, seppur con l'esclusione di determinate categorie di delitti, onde consentire di accedere ai riti premiali a soggetti ritenuti responsabili – sebbene difetti un accertamento sul punto – di reati sintomatici di accentuata pericolosità.

Nello specifico, oggetto di riforma risulta essere l'applicazione della pena concordata (art. 4, co. 1, lett. *a*, d.d.l.), con aumento della pena patteggiabile, innalzata a otto anni di reclusione (n. 1), sola o congiunta a pena pecuniaria, ma con un più ampio catalogo di preclusioni per la porzione di pena superiore a cinque anni di reclusione (n. 2).

Il giudizio abbreviato (art. 4, co. 1, lett. *b*, d.d.l.) registra modifiche nel modello condizionato. Per il delegante l'ammissibilità è legata alla necessità dell'integrazione gnoseologica ai fini decisori con una ricaduta in termini di economia processuale sui tempi dell'ipotetico giudizio dibattimentale. In realtà, a parte il diverso lessico, non sembra che sia mutato qualcosa poiché l'interpretazione sinora offerta in giurisprudenza risulta allineata con l'impostazione contenuta nella delega.

Minime le modifiche al giudizio immediato (art. 4, co. 1, lett. *c*, d.d.l.), tutte finalizzate alla conversione.

In merito al decreto di condanna (art. 4, co. 1, lett. *d*, d.d.l.) le novità attengono all'estensione ad un anno dall'iscrizione dell'indagato nel registro nelle notizie di reato del termine a disposizione del p.m. per richiedere la definizione del procedimento nella forma monitoria (n. 1), all'estinzione del reato con il solo pagamento della pena pecuniaria (n. 2), nonché alla compressione a dieci giorni del termine per l'opposizione con possibilità di fruire di una riduzione della pena pecuniaria ad un quinto in caso di rinuncia a proporre opposizione

³² Tra le tante Cass., Sez. V, 4 luglio 2014, n. 34515, in *Mass. Uff.*, n. 264272.

³³ Secondo l'ortodossa classificazione attribuibile a A. GAITO, *Accusa e difesa di fronte ai nuovi istituti: problemi di scelta e di strategia processuale*, in *I procedimenti semplificati*, coord. da A. Gaito, Padova, 1989, 35.

(n. 3).

Tracciando un quadro di sintesi, continua a persistere una politica tendente ad espandere la componente negoziale dei procedimenti speciali, adombrando massicciamente l'accertamento della responsabilità anche per pene che non ammettono soluzioni punitive diverse dalla detenzione in carcere. Considerate le attuali difficoltà legate al trattamento penitenziario, questo progressivo a-cognitivismo non offre strumenti per la personalizzazione del momento punitivo con buona pace per i valori costituzionali sottesi.

Allo stesso tempo risultano assai fragili, se non del tutto inesistenti, gli strumenti di controllo delle declaratorie di ammissibilità dei presupposti per l'accesso ai procedimenti speciali³⁴.

Inevitabile, quindi, la tensione verso una giustizia *pret à porter* che si pone quale obiettivo precipuo la definizione della regiudicanda «senza ricorrere ad interventi strutturali dell'apparato, sovrast[ando] le regole costituzionali al punto da suggerirne una nuova lettura»³⁵.

Quanto al giudizio ordinario (art. 5 d.d.l.) lo scopo principale appare evidente sol che si pensi alla previsione utopistica di «esaurire il dibattimento in una sola udienza» (art. 5, co. 1, lett. a, d.d.l.) o alla possibilità di rinuncia dei mezzi di prova ammessi senza il consenso delle altre parti, al previo deposito delle relazioni tecniche con congruo anticipo rispetto all'esame dell'*expert witness* (art. 5, co. 1, lett. d, d.d.l.) e al ricorso massiccio alla regola di cui all'art. 190-bis c.p.p., anche in ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per il mutamento di un giudice³⁶ (art. 5, co. 1, lett. e, d.d.l.).

Sul fronte delle impugnazioni spicca la previsione della composizione monocratica della Corte di appello per le decisioni del tribunale nei procedimenti a citazione diretta (art. 7, co. 1, lett. f, d.d.l.) o il procedimento camerale non partecipato su richiesta dell'imputato e del suo difensore sia per le ipotesi di impugnazioni avanti alla Corte territoriale in composizione monocratica (art. 7, co. 1, lett. g, d.d.l.) che per quelle di concordato sui motivi di appello (art. 7, co. 1, lett. h, d.d.l.).

La ricognizione potrebbe continuare, ma quanto illustrato risulta sufficiente per ritenere che l'ambizioso bilanciamento tra speditezza ed efficienza, da un lato, e rispetto delle garanzie dell'accusato, dall'altro, risulti una chimera.

³⁴ Non potendoci diffondere su quest'aspetto, sia consentito il rinvio a GIUNCHEDI, *Introduzione allo studio dei procedimenti speciali*, Milano, 2018, 49 ss.

³⁵ SCALFATI, *L'uso strategico dei procedimenti "differenziati"*, in *questa Rivista*, 2019, 869.

³⁶ In riferimento a questa previsione v. le critiche della letteratura, citata in precedenza, a margine di Corte cost., n. 132 del 2019.

4. *Congiura contro il giusto processo. Alea iacta est.* In realtà lo era già prima, cioè da quando la giurisprudenza ha imboccato un'interpretazione ritenuta efficientista, ma, in concreto, tendente a “sterilizzare” le garanzie poste in capo all'imputato.

Se nel processo penale la caccia val più della preda³⁷ non possono sacrificarsi le garanzie – baluardi insormontabili dei diritti fondamentali – costituenti una limitazione al potere giurisdizionale; diversamente diviene concreto il rischio di scivolare nel “bracconaggio”, ovvero «una caccia senza regole giustificata dal risultato»³⁸.

Dimenticando questi valori il delegante propone un sistema penale ove quel che conta è il risultato finale, il cui bilancio deve trovare riscontro in dati numerici riferiti ai «Termini di durata del processo» (art. 12 d.d.l.). Significa, quindi, che la retta amministrazione della giustizia deve misurarsi con delle cifre tanto da dar luogo a responsabilità disciplinare del magistrato (art. 12, co. 1, lett. c, d.d.l.), scivolando verso una tendenza volta a richiamare i parametri utilizzati dalla Corte di Strasburgo per valutare l'equità complessiva del processo³⁹ che ha quale conseguenza la “monetizzazione” della responsabilità penale. Questa tendenza emerge chiaramente nella delega con la facoltà posta in capo all'imputato di poter fruire, in caso di rinuncia a proporre opposizione, di una riduzione di ben quattro quinti della pena pecuniaria inflitta con il decreto di condanna.

Concludendo, se il bilancio dopo trent'anni di codice è quello di un tradimento dei valori fondamentali che lo connotavano, la delega per la sua riforma si pone con decisione su questa scia, nonostante esponga il vessillo della tutela della legalità.

³⁷ CORDERO, *Diatriba sul processo accusatorio* (1964), in ID., *Ideologie sul processo penale*, Milano, 1966, 220.

³⁸ Secondo l'efficace immagine offerta da MAZZA, *Tradimenti di un codice*, cit., 982.

³⁹ Impostazione alla quale aderisce KOSTORIS, *Diritto europeo e giustizia penale*, in *Manuale di procedura penale europea*, a cura di Kostoris, Milano, 2015, 71, alla quale si contrappone con fermezza MAZZA, *Tradimenti di un codice*, cit., 986, per il quale «l'errore di impostazione è evidente. Si invoca un parametro di giudizio europeo, pensato per una valutazione da compiersi *ex post* di un processo già concluso e solo in funzione della tutela minimale dei diritti umani in sede internazionale, ossia per le più vistose violazioni, con l'intento di consegnarlo nelle mani del giudice procedente quale criterio di apprezzamento quotidiano dei singoli atti processuali che via via vanno compendosi. L'equità processuale complessiva è un criterio elastico e tipico della giurisdizione europea sulla cui base non si può governare lo svolgimento di un processo. Allo stesso modo, sono insoddisfacenti i criteri succedanei, o meglio i corollari, della proporzionalità, dell'adeguatezza e dell'effettività dietro i quali si nasconde non tanto una nuova legalità europea, quanto la negazione della legalità in favore del *judge made law*».